

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Condizioni di assicurazione

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti condizioni di assicurazione;
- da quanto indicato nel documento di polizza e nelle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Le coperture assicurative di seguito elencate sono operanti solo se specificatamente indicate nel documento di polizza.

Il contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, ha la possibilità di optare tra due soluzioni:

- "Versione a capitale costante" (Tariffa V5)
- "Versione a capitale decrescente" (Tariffa V5 D)

Una volta scelta una delle due versioni, per il contraente non è più possibile passare all'altra nel corso del contratto.

Versione a capitale costante

A seguito del versamento di un piano prestabilito di premi annui, in caso di decesso dell'assicurato entro la scadenza prestabilita, ai beneficiari designati dal contraente è pagato il capitale assicurato che resta costante per tutta la durata dell'assicurazione.

Il contraente, sempre al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, può integrare la predetta prestazione principale della versione a capitale costante, con l'assicurazione complementare (A.C.M.A.-I.S.) descritta all'art. 20 delle presenti condizioni di assicurazione.

Il capitale assicurato costante è indicato nel documento di polizza.

Versione a capitale decrescente

A seguito del versamento di un piano prestabilito di premi annui, in caso di decesso dell'assicurato entro la scadenza prestabilita, ai beneficiari designati dal contraente è pagato un capitale che decresce annualmente di un ammontare ottenuto riducendo il capitale in vigore nel periodo annuale precedente di un importo pari al capitale indicato nel documento di polizza diviso il numero di anni della durata contrattuale.

Per entrambe le versioni, se alla scadenza del contratto l'assicurato è in vita, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Genertellife a fronte dell'assicurazione prestata.

La sottoscrizione del contratto (per entrambe le versioni) è subordinata alla valutazione dello stato di salute dell'assicurato tramite compilazione di un questionario di approfondimento sanitario e, in caso di capitale assicurato superiore ad Euro 750.000,00, alla compilazione di un questionario finanziario (per la definizione di questionario finanziario si rimanda al glossario). Per la copertura di alcune professioni e/o attività sportive svolte è prevista la compilazione di un questionario professionale e/o sportivo come da art. 3.

Genertellife si riserva la possibilità di applicare un sovrappremio a fronte delle dichiarazioni rilasciate dal cliente in fase di stipula.

Art. 2 - Età dell'assicurato

L'età dell'assicurato, al momento della sottoscrizione, va da un minimo di 18 anni compiuti ad un massimo di 78 anni assicurativi e comunque non deve essere superiore a 80 anni assicurativi alla scadenza del contratto.

Si rinvia al glossario per la definizione di anni assicurativi/età assicurativa.

Art. 3 - Esclusioni per specifiche cause di decesso

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- a) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- b) attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- c) partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- d) infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/ dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- e) partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto

l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento. L'arrivo dell'assicurato in un paese in guerra o similari sarà considerato come partecipazione attiva alle ostilità e, come sopra indicato, comporterà l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;

- f) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- h) incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; è comunque esclusa la morte causata da incidente di volo se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- i) sport estremi, quali: Bungee jumping, Base jumping, Parkour, Free running, Rooftopping, Speed flying, Speed riding, Streetluge Zorbing, Down Hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing - target jumping - swo - oping - wingsuit o tuta alare);

Inoltre, nel caso in cui il capitale assicurato risulti pari o superiore ad Euro 1.000.000,00, è prevista anche la seguente esclusione:

- j) incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da compagnia aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una compagnia aerea di linea e/o non di linea. È espressamente escluso il decesso causato da incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò non sia stato accordato da speciale appendice alla polizza.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera b), per il quale non è prevista alcuna prestazione, Genertell*ife* paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Salvo deroghe espressamente accordate da Genertell*ife*, è inoltre escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- k) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- l) pratica di attività sportive professionistiche;
- m) pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: Pugilato, Kickboxing, Muay Thai, Wrestling, Arti Marziali, Cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- n) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- o) pratica delle seguenti attività sportive:
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;

- p) attività professionale che comporti:
- contatti con materie esplosive, velenose, chimiche od elettriche
 - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquee in genere;
 - guardia giurata;
 - guida di veicoli superiori a 35 q di peso, operatori di pala meccanica
 - viaggi all'estero in Paesi diversi da: Unione Europea, Svizzera, Finlandia, Islanda, Norvegia, Groenlandia, Principato di Monaco, San Marino, Stato del Vaticano, Lussemburgo, Liechtenstein, Andorra, Stati Uniti d'America, Nuova Zelanda e Australia, Hong Kong, Singapore, Giappone.

Art. 4 - Cambiamento di attività - obbligo di comunicazione

Qualora in fase di sottoscrizione del modulo di proposta il contraente dichiari la professione svolta dall'assicurato, ai sensi dell'art. 1926 del codice civile, eventuali cambiamenti di professione dell'assicurato devono essere comunicati a Genertellife affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) migliorare il premio dovuto.

Se Genertellife comunica l'intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio il contraente ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto di Genertellife a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto.

La mancata pronuncia del contraente nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata da Genertellife.

Le suddette indicazioni sono da ritenersi valide anche nel caso di cambiamenti dell'attività sportiva comunicata in fase di sottoscrizione.

Art. 5 - Carenze

È previsto un periodo di carenza di **6 mesi** dall'entrata in vigore dell'assicurazione, durante il quale Genertellife si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui gli eventi sopra citati avvengano per conseguenza diretta di:

- infortunio, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata dell'evento assicurato;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre

Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

L'assicurato ha la facoltà di eliminare il suddetto periodo di carenza sottoponendosi a visita medica e agli eventuali accertamenti sanitari richiesti da Genertellife, accettandone modalità ed oneri.

Il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora l'evento assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. Nel caso in cui l'assicurato si sia sottoposto a visita medica ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di carenza viene esteso a sette anni.

Art. 6 - Beneficiari

La designazione dei beneficiari, fatta dal contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta e riportata sul documento di polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del contraente stesso a Genertellife oppure mediante disposizione testamentaria (artt. 1920 e 1921).

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che il contraente ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Genertellife, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'assicurato, i beneficiari abbiano comunicato per iscritto a Genertellife di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 7 - Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Genertellife, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze per le quali Genertellife non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Genertellife stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare, in caso di morte dell'assicurato e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

- di ridurre, in caso di morte dell'assicurato e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica dei premi e delle prestazioni assicurate.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la proposta o la polizza.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertellife lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertellife, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Art. 8 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui Genertellife abbia rilasciato al contraente il documento di polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata versata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza.

Art. 9 - Diritto di revoca

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto che avviene nel momento in cui Genertellife rilascia al contraente stesso il documento di polizza o comunica per iscritto il proprio assenso.

Per la revoca della proposta deve essere inviata a Genertellife una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. La lettera va indirizzata a:

Genertellife S.p.A. - Via Ferretto n. 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.

Nella comunicazione vanno indicati inoltre gli estremi del conto corrente (codice IBAN) su cui conferire il rimborso delle somme eventualmente già versate; in assenza di tale dato verrà inviato al contraente un assegno circolare.

La revoca ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Gli obblighi assunti dal contraente e da Genertellife cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte di Genertellife.

Le somme eventualmente già pagate dal contraente saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca.

Art. 10 - Diritto di recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso del contratto deve essere inviata a Genertellife una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.

La lettera va indirizzata a:

Genertellife S.p.A. - Via Ferretto n. 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione de-

rivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Gli obblighi assunti dal contraente e da Genertellife cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte di Genertellife.

Nella comunicazione di recesso vanno indicati gli estremi del conto corrente (codice IBAN) su cui conferire il rimborso del premio versato; in assenza di tale dato verrà inviato al contraente un assegno circolare.

Genertellife è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui, all'art. 12 delle presenti condizioni di assicurazione a condizione che le stesse siano quantificate nel modulo di proposta e nel documento di polizza, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Art. 11 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto scelta dal contraente.

La durata minima è di 2 anni, la massima di 25 anni.

Art. 12 - Versamento dei premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.

Il presente contratto prevede il versamento di premi annui anticipati di importo costante da versare:

- per tutta la durata del contratto, qualora sia stata scelta, al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, la Versione a capitale costante;
- per una parte della durata del contratto (indicata nel documento di polizza), qualora sia stata scelta, al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, la versione a capitale decrescente;

oppure fino alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga prima del termine di tale durata.

Sono previsti i seguenti costi:

Spese di emissione del contratto		Euro 7,50
Diritti di quietanza		Euro 0,75
Caricamenti		Quota parte percepita dall'intermediario
Valore assoluto (cifra fissa)	Euro 25,00	50,00%
Valore percentuale	10,00%	50,00%

I costi percentuali sono applicati al premio, al netto delle spese di emissione e/o quietanza e della cifra fissa.

AVVERTENZA: il contratto prevede altri costi per accertamenti medici da effettuarsi obbligatoriamente in caso di capitali assicurati superiori a Euro 250.000,00 e/o in caso di età dell'assicurato al momento della sottoscrizione superiore a 60 anni assicurativi. Il costo di tali accertamenti (comprese le visite mediche) sarà pari alla tariffa applicata dalla struttura sanitaria/medico a cui intenderà rivolgersi l'assicurato.

Il contraente ha la possibilità di frazionare, fin da subito, il premio annuo in rate semestrali o mensili. In tal caso il premio annuo viene maggiorato degli interessi di rateizzazione (addizionale di frazionamento), come riportato nella tabella sottostante:

Rateazione	Addizionale di frazionamento
Semestrale	2,00%
Mensile	4,50%

Il primo premio annuo (o rata di premio) e i premi annui (o le rate) successivi potranno essere versati per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (S.D.D. - SEPA Direct Debit).

Nel caso di estinzione del conto corrente bancario, è possibile, previa comunicazione scritta a Genertellife, concordare con Genertellife una diversa modalità di versamento del premio.

Art. 13 - Mancato versamento dei premi: risoluzione

Il mancato versamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti a Genertellife.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Genertellife non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 14 - Ripresa del versamento dei premi: riattivazione

Il contratto risolto per mancato versamento dei premi, dopo che siano trascorsi più di trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non versata, può essere riattivato entro un anno da tale data.

Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del contraente ed accettazione scritta di Genertellife, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione viene concessa dietro versamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi legali calcolati sulla base del periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto - le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del versamento dei premi.

Art. 15 - Regime fiscale

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Imposta sui premi relativi alle assicurazioni complementari infortuni

I premi corrisposti per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad una imposta del 2,50%.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute da Genertellife in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Art. 16 - Capitale ridotto, riscatto, prestiti

Il presente contratto non prevede valori di capitale ridotto, riscatto e prestiti.

Art. 17 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le prestazioni.

Tali atti diventano efficaci nei confronti di Genertellife solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 18 - Pagamenti di Genertellife

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Genertellife richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti, e devono essere allegati le coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico. Si riporta di seguito la documentazione necessaria in caso di decesso dell'assicurato.

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà, da produrre da parte dell'avente diritto, qualora contraente ed assicurato coincidano, in modo che dallo stesso risulti se il contraente abbia lasciato o meno testamento e che questo risulti essere valido, l'ultimo redatto e non impugnato e che nello stesso non siano state indicate esplicitamente la/e polizza/e vita stipulata/e con Genertellife S.p.A. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari, è necessario altresì qualora i beneficiari caso morte siano indicati in modo generico nel documento di polizza;
- testamento: allegare copia del verbale di pubblicazione del testamento (solo se nello stesso siano state esplicitamente nominate le polizze stipulate con Genertellife);
- relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell'assicurato, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta da Genertellife (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subi-

ti dall'assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti);

- relazione medica sulle cause del decesso, al fine di garantire un corretto pagamento in presenza di garanzie complementari che richiedono prestazioni supplementari rispetto alla prestazione base assicurata, nonché verificare che non ricorrano esclusioni al pagamento del decesso in relazione ad eventuali cause di morte specificatamente escluse, anche in funzione di limitazioni previste nel periodo di carenza.

Per casi particolari Genertellife può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

NOTA BENE

- a) La presenza di uno o più beneficiari minorenni o incapaci, implica per il contraente l'obbligo di fornire a Genertellife la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- b) Nel caso in cui il beneficiario sia diverso dal contraente e dall'assicurato questi dovrà sottoscrivere ed inviare a Genertellife l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- c) Genertellife esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione di Genertellife.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute da Genertellife in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

Art. 19 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente. precedente paragrafo. Le istanze di mediazione nei confronti di Genertellife devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertellife S.p.A.
Unità Affari Legali
via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 20 - Assicurazione complementare

La prestazione in caso di morte dell'assicurato relativa alla "Versione a capitale costante", di cui all'art. 1 delle presenti condizioni di assicurazione, può essere

integrata, su richiesta del contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, da quelle relative alla seguente assicurazione complementare:

- assicurazione per il caso di morte accidentale (A.C.M.A.) con raddoppio del capitale A.C.M.A. in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A.-I.S).

L'assicurazione complementare è operante solo se espressamente indicata nel documento di polizza.

A tale assicurazione complementare si applicano le disposizioni previste dalle condizioni del presente contratto in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme contenute nel presente articolo.

20.1 - Assicurazione per il caso di morte accidentale (A.C.M.A.) con raddoppio del capitale A.C.M.A. per il caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A.-I.S)

Prestazioni

Nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, *Genertellife*, nei limiti della presente garanzia e delle condizioni particolari che seguono, si obbliga a pagare ai beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso decesso dell'assicurato dalla tariffa dell'assicurazione principale, un ulteriore capitale il cui ammontare è indicato nel documento di polizza, a fianco della dicitura "Assicurazione Complementare per il caso di Morte Accidentale - A.C.M.A.". Tale capitale viene raddoppiato nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A.-I.S.).

Il capitale A.C.M.A. rimane costante per tutta la durata del contratto.

La presente assicurazione complementare viene prestata dietro versamento del relativo premio annuo, dovuto unitamente a quello dell'assicurazione principale. La copertura è operante soltanto se il decesso si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

Criteri di operatività della garanzia

In conformità alla condizione che il decesso deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni, resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di decesso conseguente all'influenza che dette lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse.

Esclusioni dalla garanzia

Per la copertura assicurativa della garanzia valgono le esclusioni previste per la copertura caso decesso come indicato all'art. 3.

Estinzione della garanzia

La presente assicurazione complementare si estingue ed i relativi premi restano acquisiti a *Genertellife*:

- a) in caso di sospensione del versamento del relativo premio;
- b) in caso di sospensione, cessazione od esonero - per qualsiasi ragione o causa

- del versamento del premio dell'assicurazione principale;
- c) al 70° anno di età assicurativa dell'assicurato;
- d) alla scadenza prestabilita dall'assicurazione.

Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Genertel*life* non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Genertel*life* a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

Glossario

A **ADDIZIONALE DI FRAZIONAMENTO**

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Genertel*life* ed il contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente.

B **BENEFICIARIO**

Persona fisica o giuridica designata nel documento di polizza dal contraente, che può coincidere o meno con il contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

C **CARICAMENTI**

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Genertel*life*.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni in base alle quali il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando Genertel*life*, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul documento di polizza o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse di Genertellife può collidere con quello del contraente.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'assicurato e con il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi a Genertellife.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da Genertellife.

D DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO

La data di riferimento, indicata nel documento di polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

DOCUMENTO DI POLIZZA

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

E ETÀ ASSICURATIVA / ANNI ASSICURATIVI

Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.

M MODULO DI PROPOSTA

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Genertellife la volontà di concludere il contratto di assicurazione prescelto.

P PIANO PRESTABILITO DEI VERSAMENTI

È l'insieme dei premi annui, anche frazionati nell'anno, pagabili per la durata del pagamento premi prevista dal contratto.

PREMIO

Importo che il contraente versa a Genertellife quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Q QUESTIONARIO FINANZIARIO

Modulo costituito da domande sulla situazione patrimoniale e reddituale dell'assicurato con la finalità di valutare se la copertura richiesta è coerente con la situazione finanziaria dell'assicurato.

QUESTIONARIO SANITARIO

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che Genertellife utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

R

RECESSO

Diritto del contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

REVOCA

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato da Genertellife per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati.

S

SOVRAPPREMIO

Maggiorazione di premio richiesta da Genertellife nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio.

